

- All' **A.G.R.E.A**  
[agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- All' **APPAG Trento**  
[appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)
- All' **ARCEA**  
[protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)
- All' **ARPEA**  
[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)
- All' **A.R.T.E.A**  
[arte@cert.legalmail.it](mailto:arte@cert.legalmail.it)
- All' **A.V.E.P.A**  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**  
[argea@pec.agenziaagea.it](mailto:argea@pec.agenziaagea.it)
- All' Organismo Pagatore **della Regione Friuli Venezia Giulia**  
[opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**  
[caa.coldiretti@pec.coldiretti.it](mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it)
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
[segreteria.caa@pec.confagricoltura.it](mailto:segreteria.caa@pec.confagricoltura.it)
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
[amministrazionecaa-cia@legalmail.it](mailto:amministrazionecaa-cia@legalmail.it)
- Al **CAA Caf Agri**  
[caacafagri@pec.caacafagri.com](mailto:caacafagri@pec.caacafagri.com)

- Al **CAA degli Agricoltori**  
[caadegliagricoltori@arubapec.it](mailto:caadegliagricoltori@arubapec.it)
- Al **Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati**  
[segreteria@pec.peritiagrari.it](mailto:segreteria@pec.peritiagrari.it)
- Al **Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali**  
[ufficioprotocollo@conaf.it](mailto:ufficioprotocollo@conaf.it)
- Al **Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**  
[agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it)  
[orlandi@pecagrotecnici.it](mailto:orlandi@pecagrotecnici.it)
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**  
-Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea  
[piue.direzione@pec.masaf.gov.it](mailto:piue.direzione@pec.masaf.gov.it)
- Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
[area.marketingterritoriale@regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@regione.veneto.it)
- Alla **Leonardo S.p.A**  
[cybersecurity@pec.leonardo.com](mailto:cybersecurity@pec.leonardo.com)
- All' **RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi tecnici-agronomici**  
[protocollo-lotto2@pec.it](mailto:protocollo-lotto2@pec.it)
- Alla **EY Advisory S.p.A**  
[eyadvisory@legalmail.it](mailto:eyadvisory@legalmail.it)

**OGGETTO: Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023**

Con riferimento alla disciplina del trasferimento titoli, a seguito del ricevimento di segnalazioni di difficoltà di gestione di talune fattispecie che incorporano più casistiche e considerata l'opportunità di consentire agli agricoltori di rinunciare all'incremento del valore dei titoli ottenuto dalla riserva nazionale per poter trasferire gli stessi in pendenza del vincolo triennale di non trasferibilità, con la presente circolare sono introdotte, le seguenti fattispecie autonome di trasferimento.

Di conseguenza, il paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023, nonché i relativi allegati 1 e 2 sono così integrati:

- **scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società, per trasferire i titoli della società ai soci o ad un terzo estraneo alla compagine sociale (codice 1.1)**

Con la fattispecie in questione il trasferimento dei titoli, a seguito della cessazione dell'attività della persona giuridica, può essere eseguito sia in favore dei soci che componevano la società sia di un terzo estraneo alla compagine sociale.

In applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2.1 della circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023, qualora il trasferimento abbia ad oggetto titoli ottenuti/incrementati di valore dalla riserva nazionale, ancora soggetti al vincolo triennale di non trasferibilità, si applica la specifica disciplina prevista dal citato paragrafo 2.1.

Conseguentemente, il trasferimento può avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie "A" giovane agricoltore o "B" nuovo agricoltore, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie "C" contrasto all'abbandono di terre e "D" compensazione di svantaggi specifici, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) cedente deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087; qualora il

soggetto cedente sia una persona giuridica e vi siano più soci detentori del controllo, la continuità aziendale sul soggetto cessionario è garantita da uno qualsiasi dei predetti soci, purché in possesso del requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 60 anni) nell'anno di attribuzione alla riserva nazionale. La continuità viene meno nel caso in cui l'attività agricola esercitata dal soggetto cedente sia frazionata in una pluralità di soggetti giuridici (cessionari).

Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

- **conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente (codice 1.2)**

La fattispecie in questione consente di trasferire in via definitiva i titoli dal soggetto cedente alla società di cui entra a far parte il cedente.

In applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2.1 della circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023, qualora il trasferimento abbia ad oggetto titoli ottenuti/incrementati di valore dalla riserva nazionale, ancora soggetti al vincolo triennale di non trasferibilità, si applica la specifica disciplina prevista dal citato paragrafo 2.1.

Conseguentemente, il trasferimento può avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie “A” giovane agricoltore o “B” nuovo agricoltore, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie “C” contrasto all'abbandono di terre e “D” compensazione di svantaggi specifici, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) cedente deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087; qualora il soggetto cedente sia una persona giuridica e vi siano più soci detentori del controllo, la continuità aziendale sul soggetto cessionario è garantita da uno qualsiasi dei predetti soci, purché in possesso del requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 60 anni) nell'anno di attribuzione alla riserva nazionale. La continuità viene meno nel caso in cui l'attività agricola esercitata dal soggetto cedente sia frazionata in una pluralità di soggetti giuridici (cessionari).

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

- **Restituzione volontaria dell'incremento del valore titoli ottenuto dalla riserva nazionale (codice 7.1)**

Con la fattispecie in questione l'agricoltore restituisce volontariamente alla riserva nazionale l'incremento del valore dei titoli ottenuti da una precedente assegnazione dalla medesima riserva. Non è possibile frazionare un titolo per restituire solamente una parte dell'incremento del valore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la fattispecie in questione è utilizzabile nel caso in cui l'agricoltore intenda trasferire titoli il cui valore sia stato incrementato a seguito di accesso alla riserva nazionale, allorquando sia ancora presente il vincolo triennale di non trasferibilità.

Una volta utilizzata la fattispecie in esame, i titoli perderanno automaticamente il vincolo e potrà essere eseguito il trasferimento in favore di un terzo utilizzando una qualsiasi delle fattispecie previste dalla circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023.

Si precisa che l'utilizzo della fattispecie in questione preclude in ogni caso la possibilità di accedere nuovamente in futuro alla riserva nazionale per le fattispecie di giovane e nuovo e per le fattispecie Contrasto all'abbandono di terre e Compensazione di svantaggi specifici.

In particolare, la persona giuridica e la persona fisica che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'attribuzione dei titoli con le fattispecie di giovane o nuovo agricoltore, non potrà utilizzarli nuovamente per una nuova attribuzione. Parimenti, le superfici ormai assoggettate al vincolo per l'avvenuta attribuzione dei titoli Contrasto all'abbandono di terre e Compensazione di svantaggi specifici non potranno nuovamente essere utilizzate per l'attribuzione di titoli con le predette fattispecie.

Per le casistiche sopra descritte, la documentazione giustificativa da allegare alla domanda è dettagliatamente riportata nell'Allegato 2 alla presente circolare.

Gli Allegati 1 e 2 alla presente circolare, aggiornati con le nuove fattispecie, sostituiscono integralmente i precedenti allegati della circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023.

Quest'ultima rimane valida per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO  
(Dr. Salvatore Carfi)